



2016/0133(COD)

24.2.2017

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (rifusione) (rifusione)
(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Cecilia Wikström

(Rifusione – articolo 104 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	89
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	95
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE	97

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (rifusione) (rifusione)
(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0270),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0173/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei deputati ceca, dal Senato ceco, dal Senato italiano, dal Parlamento ungherese, dalla Dieta polacca, dal Senato polacco, dalla Camera dei deputati rumena e dal Parlamento slovacco ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 dicembre 2016²,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi³,
 - vista la lettera in data 30 novembre 2016 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A8-0000/2017),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non

¹ GU C 34 del 2.2.2017, pag. 144.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

³ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire sostegno adeguato per l'attuazione del presente regolamento, in particolare stabilendo la chiave di riferimento per la distribuzione dei richiedenti asilo in base al meccanismo correttivo di assegnazione e adeguando ogni anno le cifre per determinare la chiave di riferimento e la chiave di riferimento stessa sulla base dei dati di Eurostat.

Emendamento

(9) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (***'L'Agenzia per l'asilo'***) dovrebbe fornire sostegno adeguato per l'attuazione del presente regolamento, in particolare stabilendo la chiave di riferimento per la distribuzione dei richiedenti asilo in base al meccanismo correttivo di assegnazione e adeguando ogni anno le cifre per determinare la chiave di riferimento e la chiave di riferimento stessa sulla base dei dati di Eurostat. ***L'Agenzia per l'asilo dovrebbe altresì sviluppare materiale informativo in stretta collaborazione con le pertinenti autorità degli Stati membri. L'Agenzia per l'asilo dovrebbe assumere gradualmente la responsabilità del trasferimento dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale ai sensi del presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti aggiornano il considerando sulla base delle modifiche apportate, in

particolare, agli articoli 6 e 38.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire **un** criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

Emendamento

(15) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire **il** criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

Or. en

Motivazione

Adeguamento del testo sulla base delle modifiche apportate all'articolo 8.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per evitare il trasferimento da uno Stato membro a un altro di richiedenti le cui domande sono inammissibili o che verosimilmente non necessitano di

Emendamento

soppresso

protezione internazionale o che rappresentano un pericolo per la sicurezza, è necessario garantire che lo Stato membro in cui è presentata per la prima volta la domanda ne verifichi l'ammissibilità in relazione al primo paese di asilo e al paese terzo sicuro ed esamini con procedure accelerate le domande presentate da richiedenti provenienti da un paese di origine sicuro indicato nell'elenco dell'UE e da richiedenti che presentano problemi di sicurezza.

Or. en

Motivazione

Questa modifica è una conseguenza della soppressione dell'articolo 3, paragrafo 3. Il relatore non è contrario, di per sé, all'utilizzo di procedure di ammissibilità, tuttavia il loro utilizzo prima che sia stabilito lo Stato membro competente comporterebbe solamente un (nuovo) insensato onere aggiuntivo per gli Stati membri in prima linea. Gli Stati membri avrebbero ancora la possibilità di eseguire una procedura di ammissibilità quando il richiedente si troverà nello Stato membro competente (in base alle disposizioni del regolamento sulle procedure di asilo). Le problematiche relative alla sicurezza sono trattate separatamente.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di garantire un esame approfondito delle domande, la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti e di non separare i membri di una stessa famiglia.

Emendamento

(18) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di garantire un esame approfondito delle domande, la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti e di non separare i membri di una stessa famiglia. ***Il trattamento congiunto delle domande di una famiglia non pregiudica il diritto di un richiedente di presentare una domanda individualmente.***

Or. en

Motivazione

Questo emendamento rappresenta un chiarimento della legge applicabile, piuttosto che una modifica.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. ***Per scoraggiare i movimenti secondari dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui il minore non accompagnato ha presentato la prima domanda di protezione internazionale, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore.*** Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente ***uno o più rappresentanti incaricati*** di vigilare al rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore

Emendamento

(20) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente ***un tutore incaricato*** di vigilare al rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore svolta da ***una squadra multidisciplinare*** che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.

non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore svolta da **personale** che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.

Or. en

Motivazione

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum procedure in a stable environment.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) ***Il fatto che*** uno Stato membro ***assuma la competenza per l'esame di*** una domanda ***presentatagli laddove*** tale esame non ***gli compete in base ai*** criteri ***stabiliti dal*** presente regolamento ***può compromettere l'efficacia e la sostenibilità del sistema e dovrebbe costituire un'eccezione. Di conseguenza*** uno Stato membro ***dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro*** Stato membro ***anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento, soltanto per motivi umanitari, in particolare per ragioni familiari, prima che sia stato determinato lo Stato membro competente.***

Emendamento

(21) Uno Stato membro ***dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza ed esaminare*** una domanda ***di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro anche se*** tale esame non è ***di sua competenza secondo i*** criteri ***vincolanti stabiliti nel*** presente regolamento. ***Al fine di contrastare il fenomeno dei movimenti secondari e incoraggiare i richiedenti asilo a presentare la domanda tempestivamente nel primo Stato membro di arrivo, un richiedente dovrebbe poter presentare una richiesta scritta, debitamente motivata, in particolare sulla base dei suoi estesi legami familiari, culturali o sociali o delle competenze linguistiche che ne faciliterebbero l'integrazione in uno specifico Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata nello Stato membro in cui è stata presentata o affinché tale Stato membro chieda a un***

altro Stato membro di assumerne la responsabilità.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è correlato alle modifiche apportate all'articolo 19, il quale mira a ripristinare la formulazione di Dublino III, che concedeva agli Stati membri poteri discrezionali più flessibili in relazione all'assunzione di responsabilità anche nei casi in cui essi non sarebbero obbligati a farlo in base alle norme applicabili. Al fine di contrastare i movimenti secondari e offrire uno strumento snello per la combinazione di richiedenti e Stati membri, un richiedente dovrebbe avere anche la possibilità di chiedere a uno specifico Stato membro di assumersi la responsabilità della sua domanda.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per assicurare che siano realizzati gli obiettivi del presente regolamento e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e movimenti secondari tra gli Stati membri, occorre ***stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi debba essere debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare conseguenze procedurali adeguate e proporzionate a carico del richiedente e conseguenze adeguate e proporzionate sulle sue condizioni di accoglienza.*** Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate.

Emendamento

(22) Per assicurare che siano realizzati gli obiettivi del presente regolamento e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e movimenti secondari tra gli Stati membri, occorre ***istituire procedure per garantire la cooperazione tra richiedenti e Stati membri al fine di disincentivare gli Stati membri dall'ostacolare il funzionamento del presente regolamento. Occorre altresì stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente e assicurare che tutti i richiedenti siano debitamente informati dell'applicazione del presente regolamento. L'assistenza e la tutela dei minori, in particolare dei minori non accompagnati, dovrebbero essere rafforzate.***

Or. en

Motivazione

Il relatore ha adottato un approccio differente per la gestione dei movimenti secondari. Aniché tentare di imporre sanzioni inefficaci in relazione a un comportamento che è essenzialmente razionale in base alle norme vigenti, dovremmo cercare di eliminare le motivazioni alla base dei movimenti secondari. Un richiedente non dovrebbe avere la possibilità di influenzare la determinazione dello Stato membro competente della propria domanda recandosi in tale Stato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Al fine di migliorare la comprensione dei richiedenti del funzionamento del sistema europeo comune di asilo (CEAS), è necessario migliorare notevolmente la comunicazione delle informazioni. Investire nella trasmissione tempestiva di informazioni accessibili a tutti i richiedenti aumenterà notevolmente la probabilità che essi comprendano, accettino e rispettino le procedure stabilite nel presente regolamento in misura maggiore rispetto alla situazione attuale. Al fine di ridurre gli obblighi amministrativi e utilizzare in modo efficace le risorse comuni, l'Agenzia per l'asilo dovrebbe elaborare materiale informativo idoneo, in stretta collaborazione con le autorità nazionali. Nell'elaborazione di tale materiale, l'Agenzia per l'asilo dovrebbe utilizzare appieno le moderne tecnologie dell'informazione. Onde fornire un'assistenza adeguata ai richiedenti asilo, l'Agenzia per l'asilo dovrebbe altresì sviluppare materiale informativo audiovisivo che possa essere utilizzato ad integrazione del materiale informativo scritto. L'Agenzia per l'asilo dovrebbe essere responsabile della gestione di un sito web apposito contenente informazioni sul funzionamento del CEAS per i

richiedenti e i potenziali richiedenti, al fine di contrastare la fornitura di informazioni spesso scorrette da parte dei trafficanti. Il materiale informativo elaborato dall'Agenzia per l'asilo dovrebbe essere tradotto e reso disponibile in tutte le principali lingue parlate dai richiedenti asilo che arrivano in Europa.

Or. en

Motivazione

Sebbene rappresenti un investimento per l'Unione europea e per gli Stati membri, il miglioramento delle informazioni fornite ai richiedenti potrebbe potenzialmente contribuire in modo significativo alla riduzione di costi più elevati in altre parti del sistema, evitando movimenti secondari, costosi trasferimenti secondari e procedimenti giudiziari, e, nel contempo, contribuirebbe notevolmente al miglioramento della comprensione e dell'accettazione del CEAS.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) Le diverse categorie di richiedenti hanno diverse necessità di informazione e le informazioni, pertanto, dovranno essere fornite in modalità diverse e dovranno essere adeguate a tali necessità. È particolarmente importante garantire che i minori abbiano accesso a informazioni adatte a loro e specifiche per le loro esigenze e la loro situazione. Fornire informazioni accurate e di elevata qualità sia ai minori accompagnati che non accompagnati in un contesto adatto a loro può svolgere un ruolo fondamentale per assicurare ai minori un ambiente loro favorevole e per individuare i casi di sospetto traffico di esseri umani.

Or. en

Motivazione

Questo considerando chiarisce le motivazioni alla base delle varie categorie di informazioni di cui all'articolo 6.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che il richiedente sia fuggito o le informazioni da lui fornite siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente. Non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato in particolare dell'applicazione del presente regolamento, del fatto che non può scegliere lo Stato membro che esaminerà la sua domanda di asilo, degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.

Emendamento

(23) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che il richiedente sia fuggito o le informazioni da lui fornite siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente. Non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato in particolare dell'applicazione del presente regolamento, del fatto che non può scegliere lo Stato membro che esaminerà la sua domanda di asilo, degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi. ***Il richiedente dovrebbe, altresì, essere pienamente informato dei suoi diritti, tra cui il diritto a un ricorso effettivo e all'assistenza legale. Le informazioni dovrebbero essere fornite al richiedente in una lingua che il richiedente comprende, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro.***

Or. en

Motivazione

Il chiarimento del considerando mira ad assicurare che esso copra non soltanto gli obblighi, bensì anche i diritti dei richiedenti derivanti dagli articoli 6 e 7.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il diritto a un ricorso effettivo dovrebbe essere previsto anche in situazioni in cui non è stata adottata alcuna decisione di trasferimento ma il richiedente sostiene che la competenza appartiene a un altro Stato membro in quanto lì vive un suo familiare o, nel caso di un minore non accompagnato, un suo parente. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito. ***La portata di tale ricorso effettivo dovrebbe limitarsi a una valutazione del rischio che sussista violazione dei diritti fondamentali del richiedente al rispetto della vita familiare, dei diritti del minore o della proibizione di trattamenti inumani o degradanti.***

Emendamento

(24) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il diritto a un ricorso effettivo dovrebbe essere previsto anche in situazioni in cui non è stata adottata alcuna decisione di trasferimento ma il richiedente sostiene che la competenza appartiene a un altro Stato membro in quanto lì vive un suo familiare o, nel caso di un minore non accompagnato, un suo parente, ***a condizione che tale trasferimento sia nell'interesse superiore del minore.*** Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

Or. en

Motivazione

La parte soppressa corrisponde alle modifiche apportate all'articolo 28 sui mezzi di impugnazione, poiché probabilmente non sarebbe compatibile con gli obblighi previsti all'articolo 47 della Carta di limitare il diritto a un ricorso solamente ad alcune violazioni dei diritti. È stata, altresì, fatta una piccola aggiunta al fine di chiarire che il trasferimento di un minore deve essere finalizzato al suo interesse superiore.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) L'adeguata registrazione di tutte le domande di asilo nell'UE con un numero unico per domanda dovrebbe contribuire a individuare le domande multiple e impedire i movimenti secondari e la caccia all'asilo (asylum shopping). È opportuno istituire un sistema automatizzato per facilitare l'applicazione del presente regolamento. Tale sistema dovrebbe consentire di registrare le domande di asilo presentate nell'UE, di controllare efficacemente la quota di domande ricevute da ogni Stato membro e di verificare che il meccanismo correttivo di assegnazione sia applicato correttamente.

Emendamento

(29) L'adeguata registrazione di tutte le domande di asilo nell'UE con un numero unico per domanda dovrebbe contribuire a individuare le domande multiple e impedire i movimenti secondari e la caccia all'asilo (asylum shopping). È opportuno istituire un sistema automatizzato per facilitare l'applicazione del presente regolamento. Tale sistema dovrebbe consentire di registrare le domande di asilo presentate nell'UE, di controllare efficacemente la quota di domande ricevute da ogni Stato membro e di verificare che il meccanismo correttivo di assegnazione sia applicato correttamente. ***Nel pieno rispetto del principio di limitazione delle finalità, il numero identificativo unico non dovrebbe, in alcun caso, essere utilizzato per fini diversi da quelli descritti nel presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta è stata suggerita dal Garante europeo per la protezione dei dati al fine di assicurare l'applicazione del principio di limitazione della finalità al nuovo numero di identificazione personale e il relatore ritiene sia appropriato includere tale disposizione in questo considerando.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) È opportuno applicare una chiave basata sulla popolazione complessiva e sull'economia degli Stati membri come punto di riferimento nel funzionamento del

Emendamento

(32) È opportuno applicare una chiave ***di riferimento*** basata sulla popolazione complessiva e sull'economia degli Stati membri come punto di riferimento nel

meccanismo correttivo di assegnazione, in associazione a una soglia, affinché il meccanismo funzioni come mezzo per assistere gli Stati membri soggetti a una pressione sproporzionata. L'applicazione dell'assegnazione correttiva a vantaggio di uno Stato membro dovrebbe attivarsi automaticamente quando il numero di domande di protezione internazionale per cui uno Stato membro è competente supera il **150%** della cifra indicata nella chiave di riferimento. Per tenere conto degli sforzi complessivi di ogni Stato membro, ai fini del calcolo occorre aggiungere il numero di persone effettivamente reinsediate in detto Stato membro al numero di domande di protezione internazionale presentate.

funzionamento del meccanismo correttivo di assegnazione, in associazione a una soglia, affinché il meccanismo funzioni come mezzo per assistere gli Stati membri soggetti a una pressione sproporzionata. L'applicazione dell'assegnazione correttiva a vantaggio di uno Stato membro dovrebbe attivarsi automaticamente quando il numero di domande di protezione internazionale per cui uno Stato membro è competente supera il **100 %** della cifra indicata nella chiave di riferimento.

L'applicazione dell'assegnazione correttiva dovrebbe essere sospesa quando il numero di richiedenti per cui uno Stato membro è competente scende al di sotto del 75 % della cifra indicata nella chiave di riferimento. Per tenere conto degli sforzi complessivi di ogni Stato membro, ai fini del calcolo occorre aggiungere il numero di persone effettivamente reinsediate in detto Stato membro al numero di domande di protezione internazionale presentate.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento si riferisce agli adeguamenti del sistema correttivo di assegnazione di cui al capo VII.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Gli Stati membri hanno esperienze diverse per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Al fine di garantire che gli Stati membri che negli ultimi anni non sono stati tra i principali paesi di destinazione per i richiedenti protezione internazionale abbiano il tempo sufficiente per sviluppare le loro capacità

di accoglienza, il meccanismo correttivo di assegnazione dovrebbe consentire una transizione graduale dalla situazione esistente a una situazione con una più equa distribuzione delle responsabilità nel quadro del meccanismo correttivo di assegnazione. Il regime transitorio dovrebbe creare uno scenario di riferimento basato sulla media del numero relativo di domande di protezione internazionale storicamente presentate negli Stati membri e successivamente dovrebbe garantire il passaggio da questo modello basato sullo "status quo" verso un'equa distribuzione, tramite l'eliminazione del 20 % dello scenario di riferimento e l'aggiunta del 20 % del modello di equa distribuzione all'anno fino a quando il sistema si baserà completamente su un'equa distribuzione delle responsabilità. È essenziale che gli Stati membri che negli ultimi anni non sono stati paesi di destinazione per i richiedenti protezione internazionale si avvalgano appieno delle possibilità offerte dall'attuazione graduale del meccanismo correttivo di assegnazione per assicurare che la loro capacità di accoglienza sia adeguatamente rafforzata, in particolare per quanto riguarda l'accoglienza dei minori. L'Agenzia per l'asilo dovrebbe effettuare una particolare valutazione delle capacità di accoglienza di minori non accompagnati in tutti gli Stati membri durante il periodo transitorio al fine di individuare eventuali carenze e offrire assistenza per affrontare tali problemi.

Or. en

Motivazione

Il considerando fa riferimento all'attuazione graduale di un modello di distribuzione equa ed è correlato all'articolo 53, paragrafo 2 bis, e all'allegato I bis.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Quando si applica il meccanismo di assegnazione, i richiedenti che presentano domanda nello Stato membro beneficiario dovrebbero essere assegnati agli Stati membri che figurano al di sotto della rispettiva quota di domande secondo la chiave di riferimento ad essi applicata. Occorre predisporre norme adeguate per i casi in cui un richiedente può per gravi ragioni essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, specialmente norme relative allo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di asilo. Dopo il trasferimento lo Stato membro di assegnazione dovrebbe determinare lo Stato membro competente e diventare competente per l'esame della domanda, salvo se la competenza spetta a un altro Stato membro in base ai criteri di competenza prevalenti, ***in particolare legati alla presenza di familiari.***

Emendamento

(33) Quando si applica il meccanismo di assegnazione, i richiedenti che presentano domanda nello Stato membro beneficiario dovrebbero essere assegnati agli Stati membri che figurano al di sotto della rispettiva quota di domande secondo la chiave di riferimento ad essi applicata. Occorre predisporre norme adeguate per i casi in cui un richiedente può per gravi ragioni essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, specialmente norme relative allo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di asilo. Dopo il trasferimento lo Stato membro di assegnazione dovrebbe determinare lo Stato membro competente e diventare competente per l'esame della domanda, salvo se la competenza spetta a un altro Stato membro in base ai criteri di competenza prevalenti.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è collegato all'aggiunta della procedura snella per il ricongiungimento familiare di cui all'articolo 36 ter.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Gli Stati membri devono garantire, in particolare quando usufruiscono dell'assegnazione correttiva, che le procedure siano efficienti e

consentano ai richiedenti protezione internazionale di essere prontamente ricollocati in altri Stati membri. Al fine di evitare lunghi e costosi trasferimenti secondari e al fine di assicurare in modo efficiente l'unità del nucleo familiare dei richiedenti nel quadro del meccanismo correttivo di assegnazione, senza sovraccaricare eccessivamente gli Stati membri in prima linea, dovrebbe essere prevista una procedura snella per il ricongiungimento familiare che consenta il trasferimento dei richiedenti che potrebbero soddisfare i criteri pertinenti, al fine di consentire il loro ricongiungimento con i familiari in un determinato Stato membro

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è collegato alla procedura snella per il ricongiungimento familiare di cui all'articolo 36 ter.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 ter) Al fine di evitare movimenti secondari, aumentare le prospettive di integrazione e facilitare il trattamento amministrativo delle domande di protezione internazionale sarebbe utile garantire che i richiedenti che desiderano essere trasferiti insieme possano, nell'ambito del meccanismo correttivo di assegnazione, registrarsi ed essere trasferiti come gruppo a un unico Stato membro, anziché essere suddivisi tra diversi Stati membri.

La definizione del gruppo dovrebbe spettare ai candidati stessi e dovrebbe essere chiarito loro che tale registrazione

di gruppo non comporta il diritto di essere trasferiti in un particolare Stato membro, bensì il diritto di essere trasferiti insieme a uno Stato membro secondo quanto stabilito dal meccanismo correttivo di assegnazione. Se un richiedente soddisfa le condizioni per il ricongiungimento con i familiari o se uno Stato membro ha scelto di assumersi la responsabilità della domanda conformemente alle disposizioni discrezionali previste dal presente regolamento, il richiedente non dovrebbe poter far parte di un gruppo nel quadro del meccanismo correttivo di assegnazione. Per consentire un'applicazione agevole e pratica, il sistema di ricollocazione deve essere basato su elenchi per il trasferimento che includono 30 richiedenti. Un gruppo con più 30 richiedenti dovrebbero pertanto essere suddivisi in più elenchi, assicurando nel contempo il rispetto dell'unità familiare. Nei casi in cui un richiedente appartenente a un gruppo non può essere trasferito, ad esempio per motivi di salute o per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, dovrebbe essere possibile trasferire il resto del gruppo o parti del gruppo prima del richiedente che non può essere trasferito. Dopo che gli ostacoli ai trasferimenti sono stati risolti, il suddetto richiedente dovrebbe essere trasferito allo stesso Stato membro in cui è stato trasferito il resto del suo gruppo.

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate dal relatore al sistema correttivo di assegnazione includono la possibilità che i richiedenti siano ricollocati in gruppo. Questo considerando chiarisce alcune delle disposizioni dell'articolo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Uno Stato membro di assegnazione può decidere di non accettare per un periodo di dodici mesi i richiedenti assegnatigli, nel qual caso è opportuno che inserisca l'informazione nel sistema automatizzato e la trasmetta agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. In seguito la sua quota di richiedenti dovrebbe essere ridistribuita tra gli altri Stati membri. Lo Stato membro che temporaneamente non partecipa all'assegnazione correttiva dovrebbe versare un contributo di solidarietà di 250 000 EUR per ciascun richiedente non accettato allo Stato membro designato in sua vece come competente per l'esame delle domande. La Commissione dovrebbe stabilire le modalità pratiche per l'attuazione del meccanismo del contributo di solidarietà mediante atto di esecuzione. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo controllerà e riferirà alla Commissione su base annuale in merito all'applicazione del meccanismo di solidarietà finanziaria.

soppresso

Or. en

Motivazione

Avendo suggerito di sopprimere l'articolo 47, il relatore propone il presente emendamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

(38 bis) *Le informazioni riguardanti i richiedenti protezione internazionale nell'Unione potrebbero essere utili per le autorità del paese terzo da cui il richiedente si è allontanato in cerca di protezione internazionale. Dato l'aggravarsi delle minacce provenienti dai paesi terzi ai sistemi di informazione dell'UE e poiché il sistema previsto nel presente regolamento implica che tutte le registrazioni riceveranno un numero di identificazione unico, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione responsabili dovrebbero adottare tutte le misure necessarie e proporzionate per assicurare che i dati siano conservati in modo sicuro.*

Or. en

Motivazione

I richiedenti protezione internazionale, non da ultimo coloro che fuggono da persecuzioni politiche, sono spesso fuggiti da regimi in paesi terzi che potrebbero essere interessati a rintracciarli. Considerato l'uso crescente e sistematico da parte di diversi paesi di pratiche di pirateria informatica e della guerra dell'informazione, sia gli Stati membri che le agenzie dell'UE dovrebbero adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire che i dati relativi ai richiedenti protezione internazionale in Europa non finiscano nelle mani sbagliate.

Emendamento 20

**Proposta di regolamento
Considerando 45**

(45) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione **di un opuscolo comune su Dublino/Eurodac, nonché di un opuscolo specifico per i minori non accompagnati**; di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di

(45) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di

informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico e ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziate pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

richieste di presa in carico e ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziate pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

Or. en

Motivazione

Questa modifica è dovuta a una modifica apportata all'articolo 6 nel quale il relatore sgrava la Commissione dalla responsabilità dell'elaborazione del materiale informativo, attribuendola invece all'Agenzia. Ciò comporta l'eliminazione della necessità di un atto di esecuzione in tale situazione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

(k) ***"rappresentante"***: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore, ai

Emendamento

(k) ***"tutore"***: la persona *ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]*;

sensi del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

La proposta del relatore mira ad allineare la terminologia con il regolamento sulle procedure d'asilo e la direttiva sulle condizioni di accoglienza, nella quali il termine "rappresentante" è stato sostituito da "tutore". Il termine "tutore" è definito nel regolamento sulle procedure d'asilo e la formulazione qui utilizzata è un riferimento incrociato usato nella direttiva sulle condizioni di accoglienza.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è **competente il primo** Stato membro **nel quale la** domanda è stata presentata.

Emendamento

Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, **lo** Stato membro **competente per l'esame della** domanda **di protezione internazionale è definito in base alla procedura di cui all'articolo 24 bis.**

Or. en

Motivazione

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as

possible.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro ***inizialmente*** designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che ***sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Emendamento

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che ***il richiedente sarebbe esposto a un rischio effettivo di grave violazione dei suoi diritti fondamentali***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, ***a condizione che ciò non prolunghi la procedura per un periodo di tempo irragionevole.***

Or. en

Motivazione

La definizione di carenze sistemiche ha portato a decisioni divergenti da parte di diversi tribunali nazionali, malgrado gli orientamenti forniti della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Tarakhel c. Svizzera. Le modifiche proposte in questo emendamento sono finalizzate ad assicurare la chiarezza giuridica e l'applicazione uniforme del principio secondo il quale le persone non dovrebbero essere trasferite se sono esposte a un rischio effettivo di gravi maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 della CEDU (articolo 4 della Carta). La modifica è in linea con le modifiche proposte all'articolo 28, paragrafo 4, sui mezzi di impugnazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro ***che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.***

Emendamento

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro ***competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è definito in base alla procedura stabilita all'articolo 24 bis.***

Or. en

Motivazione

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as possible.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma dei capi III e IV, il primo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale:

Emendamento

soppresso

a) *esamina se la domanda di protezione internazionale sia inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2013/32/UE, quando un paese che non è uno Stato membro è considerato primo paese di asilo o paese terzo sicuro per il richiedente, e*

b) *esamina la domanda con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE, quando si applicano i seguenti motivi:*

i) *il richiedente è cittadino di paese terzo, o un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in un paese terzo, designato quale paese di origine sicuro nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri stabilito con regolamento [proposta COM (2015) 452 del 9 settembre 2015], oppure*

ii) *il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro, ovvero è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.*

Or. en

Motivazione

È opportuno ricordare che questa questione è correlata al regolamento sulle procedure di asilo, che disciplina il ricorso a tali procedure. Quando lo Stato membro competente è stato stabilito in conformità con il regolamento di Dublino, tale Stato membro avrebbe la possibilità di eseguire i suddetti controlli di ammissibilità. Il relatore ritiene, tuttavia, che l'introduzione di tali controlli prima dei "criteri di Dublino" comporterebbe un significativo onere supplementare per gli Stati membri in prima linea, il che disincentiverebbe tali Stati dal registrare correttamente i richiedenti, incoraggiando così i movimenti secondari.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Lo Stato membro che giudica inammissibile una domanda o esamina una domanda con procedura accelerata ai sensi del paragrafo 3 è considerato Stato membro competente.

soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno ricordare che questa questione è correlata al regolamento sulle procedure di asilo, che disciplina il ricorso a tali procedure. Quando lo Stato membro competente è stato stabilito in conformità con il regolamento di Dublino, tale Stato membro avrebbe la possibilità di eseguire i suddetti controlli di ammissibilità. Il relatore ritiene, tuttavia, che l'introduzione di tali controlli prima dei "criteri di Dublino" comporterebbe un significativo onere supplementare per gli Stati membri in prima linea, il che disincentiverebbe tali Stati dal registrare correttamente i richiedenti, incoraggiando così i movimenti secondari.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Lo Stato membro che **ha esaminato** una domanda di protezione internazionale, **anche nei casi di cui al paragrafo 3**, è competente per l'esame di ogni ulteriore dichiarazione o domanda reiterata di tale richiedente, conformemente agli articoli 40, 41 e 42 della direttiva 2013/32/UE, a prescindere dal fatto che il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o ne sia stato allontanato.

5. Lo Stato membro che **era competente per l'esame di** una domanda di protezione internazionale è competente per l'esame di ogni ulteriore dichiarazione o domanda reiterata di tale richiedente, conformemente agli articoli 40, 41 e 42 della direttiva 2013/32/UE, a prescindere dal fatto che il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o ne sia stato allontanato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento propone una modifica tecnica al fine di chiarire che la responsabilità permanente dovrebbe applicarsi quando è stato determinato lo Stato membro competente e non solamente dopo aver esaminato i criteri di Dublino. Il relatore conviene con la Commissione che una responsabilità definita in modo stabile per le richieste darà luogo a un

miglior funzionamento del sistema, tuttavia per poter applicare tale disposizione è essenziale assicurare che la responsabilità delle richieste sia distribuita equamente tra gli Stati membri.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il richiedente trasmette il prima possibile, e ***al più tardi in occasione del colloquio di cui all'articolo 7***, ogni elemento e informazione pertinente per la determinazione dello Stato membro competente e collabora con le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento

2. Il richiedente trasmette il prima possibile ogni elemento e informazione pertinente per la determinazione dello Stato membro competente e collabora con le autorità competenti degli Stati membri. ***Le autorità competenti tengono conto degli elementi e delle informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente solo nella misura in cui siano stati presentati prima della decisione finale in merito alla determinazione dello Stato membro competente.***

Or. en

Motivazione

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could concern for example the presence of family members in other Member States. Given the current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a final decision on the Member State responsible.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se il richiedente non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento esamina la domanda con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Durante le procedure previste dal presente regolamento il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 19 della direttiva 2013/33/UE, ad eccezione dell'assistenza sanitaria di urgenza, in Stati membri diversi da quello in cui deve essere presente.

soppresso

Or. en

Motivazione

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of applicants.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Non appena sia **presentata** una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo **21, paragrafo 2**, in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento **e degli obblighi di cui all'articolo 4, nonché delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi di cui all'articolo 5**, specificando in particolare:

Emendamento

1. Non appena sia **registrata** una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo **27 [proposta di regolamento sulle procedure di asilo]** in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento, specificando in particolare:

Or. en

Motivazione

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of basic information already at this step about the two further steps. The registration of the application is the first more structured step in the application process where the applicant gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) gli obblighi del richiedente, di cui all'articolo 4, nonché le conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi, di cui all'articolo 5;

Or. en

Motivazione

Il testo è stato spostato dall'articolo 6, paragrafo 1, per essere incluso nell'elenco sottostante onde migliorare la leggibilità e la chiarezza dell'articolo.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze del fatto di lasciare lo Stato membro in cui deve essere presente durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale, ***in particolare del fatto che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 19 della direttiva 2013/33/UE in Stati membri diversi da quello in cui deve essere presente, ad eccezione dell'assistenza sanitaria di urgenza ;***

b) le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze del fatto di lasciare lo Stato membro in cui deve essere presente durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale;

Motivazione

Il relatore propone un testo più semplice e più generico a questo riguardo, tanto più che si propone di sopprimere la revoca delle condizioni materiali di accoglienza di cui all'articolo 5.

Emendamento 34**Proposta di regolamento****Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

c bis) le disposizioni relative al ricongiungimento familiare e, al riguardo, la definizione applicabile di familiari e parenti, nonché la necessità che il richiedente indichi, in una fase precoce della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa contribuire a stabilire il luogo in cui si trovano familiari o parenti presenti in altri Stati membri, nonché eventuali aiuti che lo Stato membro può offrire per quanto riguarda la ricerca di familiari o parenti;

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza le disposizioni sull'unità familiare sono state spostate dal paragrafo sul colloquio personale ed estese per garantire che il richiedente sia informato circa la definizione applicabile di famiglia in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 35**Proposta di regolamento****Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

c ter) la possibilità di cui all'articolo 19 di richiedere, nello Stato membro in cui

sono presenti, che la clausola discrezionale sia applicata da un qualsiasi altro Stato membro, nonché le modalità specifiche relative alla procedura;

Or. en

Motivazione

La procedura di cui all'articolo 19 consentirebbe a un richiedente di chiedere l'applicazione della clausola discrezionale in un determinato Stato membro quando tale richiedente è presente nel primo Stato membro di presentazione della domanda. Si tratta di una misura per scoraggiare i movimenti secondari nonché offrire un certo livello di intervento per il singolo richiedente asilo. L'inclusione in questo punto implicherebbe che le autorità dovranno fornire informazioni circa l'esistenza di questa procedura e le modalità relative.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il colloquio personale ai sensi dell'articolo 7 ***e l'obbligo di presentare e comprovare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni;***

Emendamento

d) il ***motivo del*** colloquio personale ai sensi dell'articolo 7 ***nonché quali*** informazioni ***il richiedente sarà tenuto a presentare durante il colloquio;***

Or. en

Motivazione

Data la nuova lettera c bis, riguardante le informazioni relative alla ricerca di familiari, si propone di incentrare maggiormente il paragrafo sulle informazioni da fornire al richiedente circa lo scopo del colloquio personale, nonché le informazioni che tale richiedente dovrà fornire alle autorità.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento ***entro sette giorni dalla notifica, e il fatto che tale impugnazione è limitata a una valutazione di eventuali violazioni dell'articolo 3, paragrafo 2, in relazione all'esistenza di un rischio di trattamento inumano o degradante, o degli articoli da 10 a 13 e dell'articolo 18;***

Emendamento

e) la possibilità ***e le modalità*** di impugnare una decisione di trasferimento ***nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice conformemente all'articolo 28, anche qualora non sia presa una decisione di trasferimento;***

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto dell'emendamento all'articolo 28. Si fa inoltre riferimento esplicitamente al diritto a un ricorso effettivo nel caso in cui non vi sia un trasferimento, ad esempio un ricongiungimento familiare.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) nel caso di minori non accompagnati, il ruolo e le responsabilità del tutore;

Or. en

Motivazione

È fondamentale che i minori non accompagnati ricevano adeguate informazioni circa il ruolo e le responsabilità dei tutori nel sistema europeo comune di asilo, poiché ciò contribuirà ulteriormente ad accrescere la fiducia nel sistema di asilo, offrire un elevato livello di tutela e incoraggiare i minori non accompagnati non fuggire.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i ter) il diritto di chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legale gratuita a norma degli articoli 14 e 15 [Proposta di regolamento sulle procedure di asilo];

Or. en

Motivazione

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and time consuming appeals.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i quater) l'esistenza del sito web informativo istituito conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 bis;

Or. en

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 3 bis, introduce un apposito sito web di informazione che sarà gestito dall'EUAA; sarebbe quindi opportuno informare i richiedenti in merito a questo sito web, al fine di aiutarli a trovare informazioni autonomamente.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile***. A questo fine gli Stati membri si avvalgono ***dell'opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3***.

Emendamento

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende, ***in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro***. ***Per quanto concerne i minori e, in particolare, i minori non accompagnati, le informazioni vengono fornite in modo adatto a loro e mediante personale adeguatamente qualificato***. A questo fine gli Stati membri si avvalgono ***del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3***.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare che ai minori, in particolare i minori non accompagnati, sia fornito materiale informativo adeguato alle loro esigenze specifiche. Per far sì che i richiedenti asilo cooperino nell'ambito del sistema europeo comune di asilo ufficiale e disincentivare i movimenti secondari è fondamentale che vengano fornite informazioni accurate e adeguate sulle procedure che essi sono tenuti a seguire.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ove necessario per la corretta comprensione del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all'articolo 7.

Emendamento

Le informazioni sono fornite non appena la domanda è registrata. Le informazioni sono fornite sia per iscritto che oralmente, se del caso con il supporto di attrezzature multimediali. Le informazioni orali possono essere fornite a livello individuale o di gruppo e i richiedenti hanno la possibilità di porre domande in merito alle fasi procedurali che dovrebbero seguire per quanto riguarda procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento. Nel caso di minori, le

informazioni devono essere fornite in modo adatto a loro da personale adeguatamente qualificato e con il coinvolgimento del tutore.

Or. en

Motivazione

Per far sì che i richiedenti asilo operino nell'ambito del sistema europeo comune di asilo ufficiale e disincentivare i movimenti secondari è fondamentale che vengano fornite informazioni accurate e adeguate sulle procedure che essi sono tenuti a seguire. Fornire informazioni orali nonché la possibilità di porre domande sulle procedure potrebbe migliorare notevolmente la comprensione delle procedure per i singoli richiedenti e migliorare di conseguenza la loro cooperazione con le autorità e ridurre i rischi di fuga e i movimenti secondari.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un opuscolo comune, nonché un apposito opuscolo per i minori non accompagnati, contenenti*** quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Detto ***opuscolo*** comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013] e, in particolare, lo scopo per il quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito di Eurodac. ***L'opuscolo*** comune è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del presente regolamento.***

Emendamento

3. ***L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo provvede, in stretta collaborazione con le agenzie nazionali competenti, a redigere materiale informativo comune, contenente*** quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Detto ***materiale informativo*** comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013] e, in particolare, lo scopo per il quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito di Eurodac. ***Il materiale informativo*** comune è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. ***L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo redige materiale informativo specifico destinato in particolare ai seguenti gruppi di destinatari:***

- a) *richiedenti adulti;*
- b) *minori non accompagnati;*
- c) *minori accompagnati.*

Si redige materiale informativo specifico per i casi in cui si applica l'assegnazione correttiva e quelli in cui si applicano le procedure ordinarie a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very high.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo fornisce un apposito sito web con informazioni sul CEAS e, in particolare, sul funzionamento del presente regolamento, destinate ai richiedenti protezione internazionale nonché ai potenziali richiedenti. Le informazioni sul sito web sono complete e aggiornate, sono fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro e sono disponibili in tutte le principali lingue parlate dai richiedenti protezione internazionale che arrivano in Europa.

Motivazione

Fornendo un apposito sito web sul funzionamento pratico del CEAS destinato ai richiedenti asilo e ai potenziali richiedenti asilo in Europa saremmo in grado di offrire un accesso rapido e agevole alle informazioni per le persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale in Europa, nonché di sfatare miti e contrastare la disinformazione causata dai trafficanti e altri, affinché le persone che probabilmente non beneficerebbero di protezione internazionale non intraprendano inutilmente viaggi pericolosi e costosi attraverso il Mediterraneo al fine di chiedere protezione internazionale in Europa.

Emendamento 45**Proposta di regolamento****Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

3 ter. Le autorità competenti degli Stati membri tengono informati i richiedenti sui progressi delle procedure effettuate nell'ambito del presente regolamento per quanto riguarda la loro domanda. Tali informazioni sono fornite per iscritto a intervalli regolari. Nel caso dei minori, le autorità competenti informano sia il minore che il tutore con le medesime modalità. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le modalità della fornitura di tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È essenziale che i richiedenti siano tenuti informati sui progressi della loro domanda al fine di garantire fiducia nel sistema di asilo.

Emendamento 46**Proposta di regolamento****Articolo 7 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente, ***a meno che questi sia fuggito o che le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente.*** Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 6.

Emendamento

1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. ***Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione pone domande in modo proattivo su tutti gli aspetti della domanda che consentono la determinazione dello Stato membro competente.*** Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 6.

Or. en

Motivazione

This amendment should be read together with 7(1a) new since it moves certain elements to this AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should however have the right to provide additional information.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Lo Stato membro può prescindere dal colloquio personale nel caso in cui il richiedente sia fuggito o le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al

richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione definitiva di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should however have the right to provide additional information.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile*** e nella quale questi è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che effettua il colloquio personale.

Emendamento

3. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende e nella quale questi è in grado di comunicare. ***I colloqui con i minori sono effettuati in modo a loro adeguato, in presenza del tutore e, se del caso, dell'avvocato o del consulente legale.*** Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete ***qualificato*** che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che effettua il colloquio personale.

Or. en

Motivazione

È importante che i colloqui con i minori, siano essi accompagnati o non accompagnati, vengano effettuati tenendo conto delle loro specificità e con il tutore. L'emendamento comprende altresì una modifica volta a chiarire che il colloquio deve sempre essere effettuato in una lingua compresa dal richiedente e che l'interprete deve essere qualificato.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Tale sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo standard. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente e/o l'avvocato o *altro* consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano *tempestivamente* accesso alla sintesi.

Emendamento

5. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Tale sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo standard. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente e/o *il tutore*, l'avvocato o *il* consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano accesso alla sintesi *quanto prima in seguito al colloquio e in ogni caso prima che sia adottata una decisione di trasferimento.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento riguarda l'impegno generale di introdurre il concetto di tutori anziché di rappresentanti per i minori non accompagnati (allineamento al regolamento sulle procedure di asilo e alla direttiva sulle condizioni di accoglienza), e aggiunge che il richiedente ha bisogno di accedere alla sintesi il prima possibile o comunque prima dell'adozione di una decisione di trasferimento. L'eventuale lavoro supplementare causato da questa norma per l'amministrazione degli Stati membri dovrebbe essere compensato se contribuisce a migliorare la qualità delle decisioni di primo grado riducendo la necessità di costosi e lunghi ricorsi e/o i trasferimenti secondari.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'interesse superiore del minore deve costituire **un** criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.

Emendamento

1. L'interesse superiore del minore deve costituire **il** criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire il criterio fondamentale e non essere un criterio tra altri di cui tenere conto.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni Stato membro nel quale **deve essere** presente il minore non accompagnato provvede affinché un **rappresentante** lo rappresenti e/o assista **nelle pertinenti** procedure previste dal presente regolamento. Il **rappresentante** possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che durante le procedure svolte ai sensi del presente regolamento sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. Tale **rappresentante** ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente, compreso l'apposito **opuscolo** per i minori non accompagnati.

Emendamento

Ogni Stato membro nel quale è presente il minore non accompagnato provvede affinché un **tutore** lo rappresenti e/o assista **in tutte le** procedure previste dal presente regolamento. Il **tutore** possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che durante le procedure svolte ai sensi del presente regolamento sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. Tale **tutore** ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente, compreso l'apposito **materiale informativo** per i minori non accompagnati. **Il tutore è nominato quanto prima, ma almeno entro cinque giorni dalla data in cui si effettua la domanda.**

Or. en

Motivazione

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il tutore è coinvolto nel processo di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento, nella misura del possibile. A tal fine, il tutore sostiene il minore nel fornire le informazioni pertinenti per la valutazione del suo interesse superiore in conformità del paragrafo 3, nonché nell'esercizio del diritto di essere sentito, e sostiene l'impegno del minore con altri attori, come le organizzazioni che rintracciano le famiglie, se del caso, e tenendo in debito conto gli obblighi di riservatezza nei confronti di minori.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione è attualmente contenuta nel regolamento di esecuzione, ma, data la sua importanza, dovrebbe essere inclusa nel regolamento stesso.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;

b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, ***tenendo presenti, in particolare, il suo contesto etnico, religioso, culturale e linguistico così come l'esigenza di stabilità e continuità***

nell'assistenza e nelle modalità di affidamento e l'accesso alla sanità e all'istruzione del minore;

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che le parti aggiunte siano fondamentali e debbano essere tenute in considerazione nella valutazione dell'interesse superiore del minore.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima **della** tratta di esseri umani;

Emendamento

c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima **di qualsiasi forma di violenza e sfruttamento, compresa la** tratta di esseri umani;

Or. en

Motivazione

È opportuno estendere questo punto affinché copra anche altre forme di violenza e sfruttamento, oltre alla tratta di esseri umani.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) la garanzia di un passaggio ad un tutore designato nello Stato membro ricevente;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri provvedono affinché, prima di una decisione di trasferimento, vi sia una garanzia che il minore riceva un tutore nello Stato membro ricevente. Tale tutore dovrebbe essere designato e coinvolto nella procedura di trasferimento prima del trasferimento stesso. Va inoltre sottolineato che ciò rispecchia una disposizione già in vigore nella direttiva rimpatri (2008/115/CE), articolo 10, paragrafo 2, in cui si afferma che prima di effettuare un trasferimento, lo Stato ricevente deve aver designato un tutore.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) le informazioni fornite dal tutore nello Stato membro in cui il minore è presente.

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite dal tutore dovrebbero costituire una parte naturale della valutazione dell'interesse superiore.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Prima di trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di assegnazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento si accerta che lo Stato membro competente o lo Stato membro di assegnazione adottano immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 24 della direttiva 2013/33/UE e all'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE. Precede qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non

4. Prima di trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di assegnazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento si accerta che lo Stato membro competente o lo Stato membro di assegnazione adottano immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 24 della direttiva 2013/33/UE e all'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE. Precede qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non

accompagnato una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione è basata sui fattori elencati al paragrafo 3. La valutazione è eseguita prontamente da **personale** che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.

accompagnato una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione è basata sui fattori elencati al paragrafo 3 **e le conclusioni della valutazione su ciascuno dei fattori sono chiaramente indicate nella decisione di trasferimento**. La valutazione è eseguita prontamente da **una squadra multidisciplinare** che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. **La valutazione multidisciplinare coinvolge personale competente con esperienza nel campo dei diritti dei minori e della psicologia e dello sviluppo infantili e comprende anche il tutore del minore.**

Or. en

Motivazione

Una adeguata valutazione dell'interesse superiore richiede una vasta gamma di competenze e non deve pertanto essere effettuata da un singolo membro del personale ma piuttosto da una squadra multidisciplinare di adulti in grado di valutare in modo adeguato l'interesse superiore del minore.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Prima del trasferimento di un minore non accompagnato, le autorità garantiscono la nomina di un tutore nello Stato membro ricevente. Le autorità comunicano le informazioni riguardanti il tutore designato dallo Stato membro ricevente al tutore esistente, insieme alle modalità di trasferimento.

Or. en

Motivazione

Garantire una consegna corretta da un tutore all'altro in caso di trasferimenti di minori non accompagnati potrebbe anche rivelarsi un modo efficace per garantire il passaggio di informazioni pertinenti da un tutore all'altro, una buona accoglienza del minore nel nuovo Stato membro e la riduzione del rischio che i minori scompaiano. Va inoltre sottolineato che ciò rispecchia una disposizione già in vigore nella direttiva rimpatri (2008/115 (CE)), articolo 10, paragrafo 2, in cui si afferma che prima di effettuare un trasferimento, lo Stato ricevente deve aver designato un tutore.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 57, che integrano il presente regolamento stabilendo, ai sensi del presente articolo, le norme e le procedure in materia di cooperazione transnazionale per la valutazione dell'interesse superiore del minore.*

Or. en

Motivazione

Prevedere un atto delegato sulle valutazioni di interesse superiore garantirebbe un approccio più armonizzato in tutti gli Stati membri.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente **lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato per la prima volta la domanda di protezione internazionale**, salvo se si **dimostri** che ciò non è nell'interesse

5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, **lo Stato membro** competente **viene determinato dallo Stato membro in cui il richiedente è presente secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o 1bis**, salvo se si **determini** che ciò non è nell'interesse

superiore del minore.

superiore del minore. ***Prima di tale determinazione, il richiedente è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 19.***

Or. en

Motivazione

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to "go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the Member State by passing through other Member States without registering it will be almost impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible Member State ensuring quick access to the asylum procedure.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 25, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013], che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di

Emendamento

Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 25, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013], che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza ***diretta*** da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della

protezione internazionale.

domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è strettamente collegato a quello successivo sul 15, paragrafo 1 bis. I due emendamenti creano una procedura distinta se il richiedente si registra nel primo Stato membro di ingresso irregolare o se il richiedente ha attraversato altri Stati per raggiungere lo Stato membro in cui presenta la domanda. Questa prima parte è il criterio classico di primo ingresso che si applica nei casi in cui un richiedente viene registrato nel primo Stato membro di ingresso irregolare, come avviene oggi. Viene mitigato dal sistema correttivo di assegnazione in periodi di elevato afflusso di richiedenti in un determinato Stato membro.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ove un richiedente abbia attraversato la frontiera nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda dopo aver attraversato un altro Stato membro e ove non sia possibile, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui al paragrafo 1, stabilire chiaramente lo Stato membro di primo ingresso irregolare, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale viene determinato secondo la procedura di cui all'articolo 24 bis.

Or. en

Motivazione

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as possible.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, **a condizione che** i legami familiari esistessero nel **paese d'origine**, **che** il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e **che** gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Emendamento

1. Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità, **grave trauma** o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, **nella misura in cui** i legami familiari **già** esistessero **prima dell'arrivo del richiedente** nel **territorio dello Stato membro**, il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira principalmente ad allineare la definizione di legami familiari alla proposta della Commissione di cui all'articolo 2, lettera g) al fine di inglobare anche le famiglie che si sono formate durante il cammino verso l'Europa, ma non nel paese di origine.

È stato apportato anche un piccolo adeguamento per inserire un grave trauma nell'elenco dei criteri di dipendenza.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, *e soltanto se nessuno Stato membro è stato determinato come competente*, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide *basata su motivi familiari relativi a membri della famiglia allargata non contemplati all'articolo 2, lettera g)*, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Emendamento

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di **un** paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La clausola discrezionale, pur essendo utilizzata solo da pochi Stati membri, ha fornito uno strumento flessibile e progressivo per garantire un adeguato esame dei motivi umanitari nei singoli casi ed è stato quindi uno strumento apprezzato sia tra gli Stati membri che tra le ONG che lavorano con i richiedenti asilo. Il vostro relatore desidera quindi favorire l'utilizzo della procedura, piuttosto che limitarlo. Le modifiche di cui all'articolo 19 ripristinano le formulazioni dell'attuale regolamento Dublino III.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Se applicabile, ne informa lo Stato membro

Emendamento

Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Se applicabile, **esso** ne informa, **utilizzando la**

precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere in carico il richiedente.

rete telematica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003, lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere in carico il richiedente.

Or. en

Motivazione

La clausola discrezionale, pur essendo utilizzata solo da pochi Stati membri, ha fornito uno strumento flessibile e progressivo per garantire un adeguato esame dei motivi umanitari nei singoli casi ed è stato quindi uno strumento apprezzato sia tra gli Stati membri che tra le ONG che lavorano con i richiedenti asilo. Il vostro relatore desidera quindi favorire l'utilizzo della procedura, piuttosto che limitarlo. Le modifiche di cui all'articolo 19 ripristinano le formulazioni dell'attuale regolamento Dublino III.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Un richiedente protezione internazionale può chiedere allo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di applicare il paragrafo 1. Tale richiesta deve essere scritta e debitamente motivata.

Or. en

Motivazione

Il vostro relatore propone che il richiedente possa chiedere allo Stato membro in cui ha presentato la domanda di avvalersi del diritto di utilizzare la clausola discrezionale di cui al 19, paragrafo 1. Lo Stato membro dovrebbe quindi decidere se intende esercitare i propri diritti in virtù della clausola discrezionale o meno. In virtù delle norme vigenti, gli Stati membri possono utilizzare la procedura di cui al 19, paragrafo 1, ma non vi è alcun modo in cui il richiedente possa formalmente chiedere loro di farlo.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Lo Stato membro nel quale è *manifestata* la *volontà* di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente può, in ogni momento prima che sia *determinata la competenza*, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 10 a 13 e 18. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto.

Emendamento

Lo Stato membro nel quale è *presentata* la *domanda* di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, *o lo Stato membro competente*, può, in ogni momento prima che sia *adottata una prima decisione sul merito*, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, *per ragioni umanitarie fondate in particolare su legami familiari, culturali o sociali o su competenze linguistiche che ne faciliterebbero l'integrazione nell'altro Stato membro*, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 13 e 18. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto.

Or. en

Motivazione

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to apply for application of the discretionary clause in 19(2a).

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Un richiedente protezione internazionale può chiedere a uno Stato membro in cui è stata presentata la domanda di applicare il paragrafo 2. Tale richiesta deve essere scritta e debitamente motivata e indirizzata alle autorità competenti del paese in cui viene presentata la domanda. Queste ultime garantiscono che la richiesta venga inoltrata alle autorità competenti dello Stato membro richiesto dal richiedente attraverso la rete telematica “DubliNet” istituita ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Lo Stato membro che riceve una richiesta a norma del primo comma risponde entro due settimane se intende assumere la responsabilità della domanda. Lo Stato membro richiesto può prorogare il termine di altre due settimane se ciò viene notificato allo Stato membro in cui la domanda è stata presentata per iscritto, attraverso la rete telematica “DubliNet”. Qualora la risposta non sia stata ricevuta entro tale termine, la richiesta si considera respinta. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i richiedenti protezione internazionale non hanno il diritto di avvalersi di questa procedura più di una volta.

Or. en

Motivazione

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined process and with no right of appeal in case of rejections.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Se lo Stato membro richiesto accetta la richiesta in conformità del paragrafo 2, la competenza dell'esame della domanda gli è trasferita. Lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda deve garantire che il richiedente venga trasferito a norma dell'articolo 27.

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo riguarda anche la nuova procedura per le domande di cui all'articolo 19 da un diverso Stato membro. Essa si limita a chiarire la procedura per quanto riguarda i trasferimenti nel caso in cui uno Stato membro accetti la responsabilità nell'ambito della nuova procedura.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un modulo comune da utilizzare ai fini della procedura di cui al paragrafo 2 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Al fine di semplificare le procedure e di ridurre il carico di lavoro amministrativo, si propone che la Commissione elabori un atto di esecuzione con il modulo da utilizzare per le richieste nell'ambito della nuova procedura che consente le domande di cui all'articolo 19 da parte di un altro Stato membro.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 24, 25 e 30, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro;

Emendamento

a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 24, 24 bis, 25 e 30, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro;

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico per allineare la disposizione con la nuova procedura proposta all'articolo 24 bis (notifica di presa in carico)

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro competente esamina o porta a termine l'esame della domanda di protezione internazionale.

Emendamento

2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, lettera a) **o b)**, lo Stato membro competente esamina o porta a termine l'esame della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Le procedure accelerate sono uno strumento importante per mantenere l'efficienza del sistema dalle domande accelerate rispetto alle quali è relativamente "facile" raggiungere una decisione. Il vostro relatore non è favorevole al ricorso a procedure accelerate come forma di

punizione in caso di fuga, in primo luogo perché non particolarmente efficace, potrebbe persino determinare un incentivo alla fuga per i richiedenti con un'alta probabilità di ricevere una decisione positiva sulla loro domanda di asilo.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nella situazione di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro competente esamina o porta a termine l'esame della domanda di protezione internazionale con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le procedure accelerate sono uno strumento importante per mantenere l'efficienza del sistema dalle domande accelerate rispetto alle quali è relativamente "facile" raggiungere una decisione. Il vostro relatore non è favorevole al ricorso a procedure accelerate come forma di punizione in caso di fuga, in primo luogo perché non particolarmente efficace, potrebbe persino determinare un incentivo alla fuga per i richiedenti con un'alta probabilità di ricevere una decisione positiva sulla loro domanda di asilo.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nella situazione di cui al paragrafo 1, lettera c), lo Stato membro competente tratta ogni ulteriore dichiarazione o nuova domanda del richiedente quale domanda reiterata ai sensi della direttiva 2013/32/UE.

4. Nella situazione di cui al paragrafo 1, lettera c), *quando* lo Stato membro competente *abbia interrotto l'esame di una domanda in seguito al ritiro di quest'ultima da parte del richiedente, prima di una decisione sul merito di primo grado, detto Stato membro provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che l'esame della domanda sia portato a termine* o di

presentare una nuova domanda di protezione internazionale, che non sarà trattata come domanda reiterata di cui alla direttiva 2013/32/UE. In tal caso gli Stati membri provvedono affinché l'esame della domanda sia portato a termine.

Or. en

Motivazione

Mettere in atto l'applicazione obbligatoria dell'esame di tutte le ulteriori dichiarazioni come nuove o successive ha effetti procedurali significativi per il richiedente (governati anche in parte dal regolamento della procedura in materia di asilo). Il vostro relatore propone di ripristinare la formulazione del regolamento Dublino III in merito a questo punto.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nella situazione di cui al paragrafo 1, lettera d), la ***decisione di respingere la domanda adottata dall'autorità competente dello Stato membro competente non è più impugnabile nell'ambito del capo V*** della direttiva 2013/32/UE.

Emendamento

5. Nella situazione di cui al paragrafo 1, lettera d), ***qualora la domanda sia stata respinta solo in primo grado, lo Stato membro competente assicura che l'interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi dell'articolo 46*** della direttiva 2013/32/UE.

Or. en

Motivazione

Eliminare il diritto di impugnare una decisione in merito ad una domanda di asilo andrebbe probabilmente contro i diritti di cui all'articolo 47 della Carta sul diritto a un ricorso effettivo. Il relatore concorda sul fatto che il richiedente, in questo caso, dovrebbe essere ripreso in carico dallo Stato membro competente (paragrafo 1, lettera d)), ma dovrebbe continuare a poter esercitare i propri diritti di impugnare la decisione sulla loro applicazione. Si propone quindi di ripristinare la formulazione del regolamento Dublino III.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro, purché lo Stato membro della prima domanda non sia già Stato membro competente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 o 5.

Emendamento

1. La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro, purché lo Stato membro della prima domanda non sia già Stato membro competente a norma dell'articolo 3, paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Questa modifica riguarda la soppressione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ove applicabile, i collegamenti alle domande di familiari o parenti che viaggiano insieme;

Emendamento

b) ove applicabile, i collegamenti alle domande di familiari, parenti o gruppi di richiedenti che chiedono di essere registrati come persone che viaggiano insieme;

Or. en

Motivazione

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. which will reduce the administrative burdens on the Member States.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) quando si applica il meccanismo di assegnazione di cui al capo VII, le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 4, e all'articolo 39, lettera h).

Emendamento

h) quando si applica il meccanismo di assegnazione di cui al capo VII, le informazioni di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 3, e all'articolo 39, lettera h).

Or. en

Motivazione

Si tratta di una modifica tecnica a causa della soppressione dell'articolo 63, paragrafo 4, e lo spostamento di alcuni suoi aspetti all'articolo 36 bis.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro **un mese** dopo la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento

Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro **due mesi** dopo la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Ci sono stati numerosi commenti da parte degli Stati membri rispetto al fatto che i nuovi

limiti di tempo proposti (da tre mesi a uno nella proposta della Commissione rispetto a Dublino III) non siano realistici. Il vostro relatore condivide l'opinione che sia importante ridurre i tempi delle procedure di Dublino, ma allo stesso tempo agli Stati membri deve essere concesso un ragionevole lasso di tempo per effettuare tutte le procedure previste nel presente regolamento.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo di Eurodac con dati registrati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008, la richiesta è inviata entro **due settimane** dal ricevimento del riscontro positivo.

Emendamento

In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo di Eurodac con dati registrati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento [proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008, la richiesta è inviata entro **un mese** dal ricevimento del riscontro positivo.

Or. en

Motivazione

Ci sono stati numerosi commenti da parte degli Stati membri rispetto al fatto che i nuovi limiti di tempo proposti (da due mesi a due settimane nella proposta della Commissione rispetto a Dublino III) non siano realistici. Il vostro relatore condivide l'opinione che sia importante ridurre i tempi delle procedure di Dublino, ma allo stesso tempo agli Stati membri deve essere concesso un ragionevole lasso di tempo per effettuare tutte le procedure previste nel presente regolamento.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda i minori, ai fini del calcolo dei termini di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo, il tempo decorre dalla nomina di un tutore e dalla conclusione della valutazione

*dell'interesse superiore ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 3.*

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un lasso di tempo adeguato per le procedure in materia di minori, e di assicurare che il minore sia supportato durante l'intera durata della procedura, il relatore suggerisce di far decorrere i termini formali solo una volta nominato un tutore e completata la VIS.

Emendamento 82

**Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 bis

Presentazione di una notifica di presa in carico

- 1. Qualora un richiedente debba essere trasferito in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, o dell'articolo 36 ter, paragrafo 4, lo Stato membro di assegnazione viene determinato in modo casuale dal sistema automatizzato di cui all'articolo 44 tra gli Stati membri che non beneficiano attualmente dell'assegnazione correttiva di cui all'articolo 34.*
- 2. Una volta determinato lo Stato membro di assegnazione a norma del paragrafo 1, le informazioni in tal senso vengono inserite automaticamente in Eurodac e lo Stato membro di assegnazione viene informato per mezzo di una notifica automatica.*
- 3. Lo Stato membro in cui è presente il richiedente informa il richiedente della determinazione ai sensi del paragrafo 2 e, in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, delle modalità del trasferimento.*

4. *L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo garantisce il rapido trasferimento del richiedente dallo Stato membro in cui è presente allo Stato membro competente.*

5. *Gli obblighi di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 si applicano per analogia.*

Or. en

Motivazione

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state (36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another (randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri stabiliscono un termine **di sette** giorni a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono un termine **ragionevole, non inferiore a 15** giorni, a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l'efficacia del ricorso, è fondamentale che la persona disponga di un termine sufficiente per avvalersi del diritto di ricorso. Un termine di sette giorni è veramente troppo breve. È opportuno garantire che il richiedente disponga di almeno 15 giorni per esercitare il diritto di ricorso per assicurare che il sistema offra le opportune salvaguardie, ma gli Stati membri dovrebbero essere liberi di fissare un termine più lungo se lo desiderano.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *La portata del ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 si limita alla valutazione di eventuali violazioni dell'articolo 3, paragrafo 2, in relazione all'esistenza di un rischio di trattamento inumano o degradante, o degli articoli da 10 a 13 e dell'articolo 18.*

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore non ritiene sia possibile limitare il diritto di ricorso a taluni aspetti della Carta senza incorrere immediatamente in problemi rispetto al diritto a un ricorso effettivo, quale sancito all'articolo 47 della Carta.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora non venga adottata la decisione di trasferimento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale per i casi in cui il richiedente dichiara che un *familiare o, per un minore non accompagnato, un parente è presente legalmente in uno* Stato membro *diverso da quello che ne esamina*

5. Qualora non venga adottata la decisione di trasferimento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale per i casi in cui il richiedente dichiara che un *altro* Stato membro è competente per l'esame della domanda.

la domanda di protezione internazionale, e ritenga pertanto che l'altro Stato membro sia competente per l'esame della domanda.

Or. en

Motivazione

È apprezzata la nuova proposta della Commissione di riconoscere un diritto di ricorso nei casi in cui il ricongiungimento familiare è bloccato a causa del mancato trasferimento nello Stato membro in cui è presente la famiglia. Sarebbe tuttavia opportuno, non ultimo alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Ghezelbash, ampliare la portata di questo diritto a tutti i casi in cui vi è la percezione di un'applicazione scorretta dei criteri di Dublino.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I costi del trasferimento di un richiedente o altra persona di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), d) o e), verso lo Stato membro competente sono a carico **dello Stato membro che provvede al trasferimento.**

Emendamento

1. I costi del trasferimento di un richiedente o altra persona di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), d) o e), verso lo Stato membro competente sono a carico **del bilancio generale dell'Unione europea.**

Or. en

Motivazione

Come misura supplementare per migliorare gli incentivi affinché tutti gli Stati membri registrino senza indugio tutti i richiedenti asilo presenti nel loro territorio, e onde garantire che gli Stati membri non debbano incorrere in ulteriori oneri finanziari per aver seguito le disposizioni del regolamento, ogni trasferimento effettuato a norma del presente regolamento è coperto dal bilancio dell'Unione europea.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 si applica quando il sistema automatizzato di cui all'articolo 44, paragrafo 1, indica che il numero di domande di protezione internazionale per le quali uno Stato membro è competente secondo i criteri di cui al capo III, articolo 3, paragrafo 2 o 3, e articoli 18 e 19, aggiunto al numero di persone effettivamente reinsediate, supera il **150%** del numero di riferimento per tale Stato membro, determinato dalla chiave di cui all'articolo 35.

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica quando il sistema automatizzato di cui all'articolo 44, paragrafo 1, indica che il numero di domande di protezione internazionale per le quali uno Stato membro è competente secondo i criteri di cui al capo III, articolo 3, paragrafo 2, e articoli 18 e 19, aggiunto al numero di persone effettivamente reinsediate, supera il **100 %** del numero di riferimento per tale Stato membro, determinato dalla chiave di cui all'articolo 35.

Or. en

Motivazione

Il sistema correttivo di assegnazione dovrebbe essere attivato prima che lo Stato membro beneficiario sia sopraffatto dal flusso di richiedenti asilo in arrivo. La percentuale per l'attivazione è stata quindi abbassata dal 150 al 100% della chiave di riferimento. Il relatore è inoltre dell'avviso che le domande che rientrano nel criterio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, debbano essere conteggiate ai fini del raggiungimento del valore di riferimento.

Emendamento 88

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. I richiedenti che hanno presentato domanda nello Stato membro beneficiario dopo la notifica dell'assegnazione di cui all'articolo 34, paragrafo 5, sono assegnati agli Stati membri di cui al paragrafo 1, i quali determinano lo Stato membro competente.

Emendamento

2. ***Qualora non sia stato possibile determinare uno Stato membro competente a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 bis, o dell'articolo 36 ter***, i richiedenti che hanno presentato domanda nello Stato membro beneficiario dopo la notifica dell'assegnazione di cui all'articolo 34, paragrafo 5, sono assegnati agli Stati membri di cui al paragrafo 1, i quali determinano lo Stato membro competente.

Or. en

Motivazione

Ciò significa che occorrerebbe prevedere una procedura snella di ricongiungimento familiare e la possibilità di richiedere l'applicazione della clausola discrezionale prima che un richiedente sia ricollocato usando il sistema correttivo di assegnazione.

Emendamento 89

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le domande dichiarate inammissibili o esaminate con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, non sono soggette ad assegnazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione è consequenziale alla soppressione dell'articolo 3, paragrafo 3, relativo all'ammissibilità delle procedure prima di determinare lo Stato competente. È opportuno notare che tutti gli Stati membri, una volta determinate le responsabilità, sono liberi di applicare la verifica di ammissibilità in base alle disposizioni del regolamento sulle procedure di asilo.

Emendamento 90

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Lo Stato membro beneficiario provvede affinché i richiedenti che hanno presentato domanda nello Stato membro beneficiario dopo la notifica dell'assegnazione di cui all'articolo 34 abbiano accesso alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 bis, e all'articolo 36 ter.

Or. en

Motivazione

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with family to quickly reunite with them.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In base all'applicazione della chiave di riferimento a norma del paragrafo 1, il sistema automatizzato di cui all'articolo 44, paragrafo 1, indica lo Stato membro di assegnazione e comunica tale informazione, entro 72 ore dalla registrazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, allo Stato membro beneficiario e allo Stato membro di assegnazione, e inserisce lo Stato membro di assegnazione nel documento elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo è soppresso in quanto all'articolo 36 bis è proposto un nuovo sistema per la determinazione dello Stato membro di assegnazione.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 36 bis (nuovo)

Articolo 36 bis

Determinazione dello Stato membro di assegnazione

- 1. Sulla base della chiave di riferimento di cui all'articolo 35, il sistema automatizzato di cui all'articolo 44, paragrafo 1, indica i sei Stati membri con il numero più basso di richiedenti in base alla quota di equa distribuzione.**
- 2. Il sistema automatizzato apre un elenco di trasferimento di 30 posti per ciascuno dei sei Stati membri in questione. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo provvede affinché i richiedenti siano assegnati a uno degli elenchi aperti per il trasferimento a norma dell'articolo 41.**
- 3. Non appena tutti i posti disponibili in un elenco di trasferimento siano stati riempiti in conformità del paragrafo 2, il sistema automatizzato comunica tale informazione allo Stato membro beneficiario e allo Stato membro di assegnazione e aggiunge quest'ultimo al documento elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 2.**
- 4. Allorché un elenco di trasferimento sia stato completato in conformità del paragrafo 3, il sistema automatizzato apre un nuovo elenco per il trasferimento verso lo Stato membro che abbia il numero più basso di richiedenti in base alla quota di equa distribuzione e per il quale non sia ancora stato aperto un elenco.**

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato alla creazione di un nuovo sistema correttivo di assegnazione dei richiedenti, che consentirebbe di ricollocare sia singoli richiedenti che gruppi di richiedenti. Sarebbe mantenuto il carattere automatizzato del sistema e non sarebbe

introdotto alcun elemento di scelta della destinazione da parte dei richiedenti, ma sarebbe prevista la possibilità di ricollocare assieme gruppi di richiedenti che hanno dichiarato di viaggiare in gruppo, anziché separarli fra vari Stati membri. Il relatore ritiene che ciò avrebbe un effetto positivo in termini di integrazione e contribuirebbe a ridurre i movimenti secondari e gli oneri amministrativi che gravano sugli Stati membri.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36 ter

Procedura di ricongiungimento familiare in caso di assegnazione correttiva

1. Uno Stato membro che beneficia del meccanismo correttivo di assegnazione in conformità dell'articolo 34 è responsabile dell'esecuzione di una procedura speciale di ricongiungimento familiare intesa a garantire un rapido ricongiungimento familiare e l'accesso alle procedure di asilo per i richiedenti qualora vi siano, prima facie, sufficienti indicazioni della probabilità che essi abbiano diritto al ricongiungimento familiare a norma degli articoli 10, 11, 12 o 13.

2. Nel determinare se vi siano sufficienti indicazioni della presenza di familiari del richiedente nello Stato membro indicato da quest'ultimo, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione provvede affinché il richiedente comprenda la definizione applicabile di "familiari" e di "parenti" e abbia la certezza che i presunti familiari e/o parenti non si trovino in un altro Stato membro. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione provvede altresì affinché il richiedente comprenda che non sarà autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui dichiara di avere familiari e/o parenti a meno che tale dichiarazione possa essere verificata dallo Stato membro interessato. Se, in base alle

informazioni fornite dal richiedente, non vi sono motivi apparenti per dubitare della presenza di familiari e/o parenti nello Stato membro indicato dal richiedente, si conclude che, prima facie, le indicazioni della presenza di familiari e/o parenti del richiedente nello Stato membro interessato sono sufficienti a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. Se viene stabilito, in conformità dei paragrafi 1 e 2, che un richiedente ha diritto, prima facie, al ricongiungimento familiare a norma degli articoli 10, 11, 12 o 13, lo Stato membro beneficiario ne informa lo Stato membro interessato e il richiedente è trasferito in quest'ultimo Stato membro.

4. Lo Stato membro che accoglie un richiedente in base alla procedura di cui al paragrafo 3 procede a determinare se siano soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare a norma degli articoli 10, 11, 12 o 13. Se viene stabilito che non sono soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare, lo Stato membro di accoglienza provvede affinché il richiedente sia ricollocato in un altro Stato membro in conformità della procedura indicata all'articolo 24 bis.

5. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente dichiara di avere familiari e/o parenti assistono le autorità competenti dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione rispondendo alle eventuali domande finalizzate a chiarire se i supposti legami familiari sono corretti.

Or. en

Motivazione

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to another Member State in order to prevent abusive claims of family ties.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 37

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 37

soppresso

Solidarietà finanziaria

1. Allo scadere del periodo di tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e di ogni successivo periodo di 12 mesi, uno Stato membro può indicare nel sistema automatizzato che temporaneamente non parteciperà al meccanismo correttivo di assegnazione di cui al capo VII in quanto Stato membro di assegnazione, e trasmette tale informazione agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

2. In tal caso durante il periodo di dodici mesi in questione il sistema automatizzato di cui all'articolo 44, paragrafo 1, applica la chiave di riferimento agli Stati membri che presentano un numero di domande per le quali sono competenti, inferiore alla quota loro spettante a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, ad eccezione dello Stato membro che ha trasmesso detta informazione e dello Stato membro beneficiario. Il sistema automatizzato di cui all'articolo 44, paragrafo 1, conta ogni domanda che sarebbe stata altrimenti assegnata allo Stato membro che ha trasmesso detta informazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, nel calcolo della quota spettante a quello Stato membro.

3. Allo scadere del periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 2, il sistema

automatizzato comunica allo Stato membro che non partecipa al meccanismo correttivo di assegnazione il numero di richiedenti per i quali sarebbe stato altrimenti lo Stato membro di assegnazione. Tale Stato membro versa quindi un contributo di solidarietà pari a 250 000 EUR per ciascun richiedente che gli sarebbe stato altrimenti assegnato durante il periodo di 12 mesi. Il contributo di solidarietà è versato allo Stato membro determinato come competente per l'esame di quelle domande.

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione in conformità del procedimento di esame di cui all'articolo 56, per definire le modalità di esecuzione del paragrafo 3.

5. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo controlla l'applicazione del meccanismo di solidarietà finanziaria e riferisce alla Commissione su base annuale.

Or. en

Motivazione

Il sistema di assegnazione correttiva è inteso a riequilibrare la ripartizione iniqua delle responsabilità in un sistema che impone sforzi notevoli agli Stati membri in prima linea. Consentire ad altri Stati membri di pagare per non partecipare al sistema non sarebbe equo nei confronti degli Stati membri che si trovano in prima linea e, per far funzionare un sistema siffatto, il costo della non partecipazione dovrebbe essere così dissuasivamente elevato da diventare fundamentalmente iniquo anche per gli Stati membri economicamente meno forti. Infine, il relatore non è d'accordo con il concetto in base al quale gli Stati membri pagherebbero per eludere la responsabilità di assistere persone bisognose di protezione internazionale.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 38 – lettera c

Testo della Commissione

c) **trasferisce** il richiedente nello Stato membro di assegnazione entro quattro settimane dalla decisione definitiva di trasferimento.

Emendamento

c) **fornisce l'assistenza necessaria onde garantire che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sia in grado di trasferire** il richiedente nello Stato membro di assegnazione entro quattro settimane dalla decisione definitiva di trasferimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è legato alla proposta di trasferire la responsabilità dei trasferimenti all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Emendamento 96

**Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Qualora dalla verifica di sicurezza risulti che il richiedente può, per gravi motivi, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro beneficiario in cui è presentata la domanda è lo Stato membro competente **ed esamina** la domanda con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE.

Emendamento

3. Qualora dalla verifica di sicurezza risulti che il richiedente può, per gravi motivi, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro beneficiario in cui è presentata la domanda è lo Stato membro competente **e può esaminare** la domanda con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE.

Or. en

Motivazione

Il regolamento Dublino dovrebbe fissare chiare norme relative alla determinazione della responsabilità fra gli Stati membri per quanto riguarda le domande. Gli Stati membri dovrebbero mantenere il diritto di valutare quale sia la migliore procedura, nel contesto del regolamento sulle procedure di asilo, per l'esame della domanda. Se il modo migliore di effettuare tale esame è tramite una procedura accelerata, dovrebbe essere possibile ricorrervi, ma non obbligatorio.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *I richiedenti che si sono registrati come persone che viaggiano insieme, come indicato all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), ai quali si applica la procedura di assegnazione ma che non hanno tra loro legami familiari, sono assegnati, nella misura del possibile, allo stesso Stato membro.*

Or. en

Motivazione

Nel modello di ricollocazione riveduto, proposto dal relatore, i richiedenti avrebbero la possibilità di essere ricollocati in altri Stati membri a gruppi anziché soltanto individualmente; ciò tuttavia non comporterebbe alcun diritto di scelta della destinazione e avverrebbe soltanto nella misura del possibile, a differenza delle persone che hanno legami familiari, le quali sono invece trasferite sempre nello stesso Stato membro.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 42

Testo della Commissione

Emendamento

Per i costi di trasferimento di un richiedente nello Stato membro di assegnazione, **lo Stato membro beneficiario riceve** una somma forfettaria di 500 EUR per persona trasferita a norma dell'articolo 38, lettera c). **Tale sostegno finanziario è attuato applicando le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014.**

I costi di trasferimento di un richiedente nello Stato membro di assegnazione **da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sono sostenuti dal bilancio generale dell'Unione e sono rimborsati mediante** una somma forfettaria di 300 EUR per persona trasferita a norma dell'articolo 38, lettera c).

Or. en

Motivazione

Il relatore propone che la responsabilità dei trasferimenti nel quadro del regolamento di Dublino passi dagli Stati membri all'Agenzia dell'Unione europea per l'Asilo. L'abbassamento della somma forfettaria da 500 a 300 EUR creerebbe un risparmio importante che, secondo il relatore, potrebbe essere investito per sostenere il sistema.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione

Non appena il numero di domande presentate nello Stato membro beneficiario per le quali è anche lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento scende sotto al **150%** della quota che gli spetta in virtù dell'articolo 35, paragrafo 1, il sistema automatizzato ne informa gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento

Non appena il numero di domande presentate nello Stato membro beneficiario per le quali è anche lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento scende sotto al **75%** della quota che gli spetta in virtù dell'articolo 35, paragrafo 1, il sistema automatizzato ne informa gli Stati membri e la Commissione.

Or. en

Motivazione

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much smaller. This will increase the predictability and stability of the system.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Capitolo VII bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo VII bis Solidarietà reciproca

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43 bis

Sospensione del meccanismo correttivo di assegnazione

Se uno Stato membro è soggetto a una decisione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1624 a seguito dell'incapacità di adempiere adeguatamente ai propri obblighi in relazione alla gestione della propria parte di frontiere esterne, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può adottare senza indugio una decisione, mediante atto di esecuzione, in cui sospende l'applicazione del meccanismo correttivo di assegnazione di cui all'articolo 34 del presente regolamento per quanto riguarda lo Stato membro interessato. La decisione di sospendere il meccanismo correttivo di assegnazione è valida per un periodo determinato non superiore a un anno e può essere rinnovata. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti di esecuzione, la Commissione provvede affinché tutti i documenti, compreso il progetto di atto, siano trasmessi contestualmente e tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo è informato senza indugio di tutte le ulteriori misure e decisioni adottate.

Or. en

Motivazione

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the European Parliament.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 43 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43 ter

Misure coercitive

Se uno Stato membro non adempie ai propri obblighi a norma del capo VII, si applica la procedura prevista all'articolo XXX del regolamento (UE) n. 1303/2013 quale modificata dal regolamento (UE) XXXX.

Or. en

Motivazione

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested as a key policy area for European cohesion policy.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È istituito un sistema automatizzato per la registrazione e il monitoraggio della quota di domande di protezione internazionale a norma *dell'articolo 22* e per l'applicazione del meccanismo di assegnazione di cui al capo VII.

Emendamento

1. È istituito un sistema automatizzato per la registrazione e il monitoraggio della quota di domande di protezione internazionale a norma *degli articoli 22 e 24 bis* e per l'applicazione del meccanismo di assegnazione di cui al capo VII.

Or. en

Motivazione

Il sistema automatizzato dovrebbe essere in grado di sostenere non soltanto l'assegnazione correttiva, ma anche il modello di assegnazione previsto al nuovo articolo 24 bis.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo può accedere al sistema automatizzato per inserire e adeguare la chiave di riferimento a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, *e* per inserire le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento

2. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo può accedere al sistema automatizzato per inserire e adeguare la chiave di riferimento a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, per inserire le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3 *e per adempiere ai propri obblighi a norma dell'articolo 36 bis.*

Or. en

Motivazione

Il nuovo articolo 36 bis propone che all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sia affidata la responsabilità di "completare" l'elenco dei richiedenti provenienti dai vari Stati nel quadro dell'assegnazione correttiva; l'emendamento è volto a garantire che l'Agenzia abbia accesso al sistema elettronico in modo da poterlo fare.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 53 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 35, la chiave di riferimento per l'assegnazione correttiva è calcolata usando la formula di cui all'allegato I bis per i primi cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have as much experience with receiving applicants for international protection should be given the time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply a continued higher burden on Member States which have historically received many applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards a more equitable sharing of responsibilities. The transitional system envisages to create a baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established in Article 35. The system will only change the relative share of Member States in relation to the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from historical applications to a fair system.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 53 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 38, lettera c), lo Stato membro beneficiario dell'assegnazione correttiva provvede affinché il richiedente sia trasferito nello Stato membro di assegnazione entro quattro settimane dalla decisione definitiva di trasferimento durante i primi cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

In deroga all'articolo 42, paragrafo 1, per i costi di trasferimento di un richiedente nello Stato membro di assegnazione, lo Stato membro beneficiario riceve una somma forfettaria di 300 EUR per persona trasferita a norma dell'articolo 53. Tale sostegno finanziario è attuato applicando le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a istituire un periodo di cinque anni in cui gli Stati membri mantengono la responsabilità dei trasferimenti nel quadro del meccanismo correttivo di assegnazione, e quindi in deroga all'articolo 38, lettera c), in modo da concedere all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo un periodo sufficiente per dotarsi delle competenze e dell'organizzazione necessarie per assumersi tale responsabilità. All'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo saranno affidati numerosi compiti supplementari nel quadro dei nuovi regolamenti relativi al sistema europeo comune di asilo (CEAS) ed è assolutamente necessario che l'Agenzia sia posta in condizioni di potersi concentrare sugli aspetti più importanti del sistema in un primo momento, per poter continuare a fornire servizi di qualità elevata.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo effettua una valutazione della capacità di accoglienza di minori non accompagnati in tutti gli Stati membri durante il periodo transitorio di cui all'articolo 53, comma 2 bis, al fine di individuare eventuali carenze e offrire assistenza agli Stati membri per porvi rimedio.

Or. en

Motivazione

È particolarmente importante che i minori non accompagnati trasferiti nel quadro del meccanismo correttivo di assegnazione ricevano un'attenzione adeguata in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Sembrerebbe pertanto appropriato che all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sia affidato il compito di valutare le capacità nazionali di accoglienza di minori non accompagnati, al fine di fornire assistenza agli Stati membri che ne hanno bisogno per migliorare tali capacità.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (UE) n. 604/2013 è abrogato ***per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, per quanto riguarda i loro obblighi e le loro relazioni reciproche.***

Il regolamento (UE) n. 604/2013 è abrogato.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che gli Stati membri che si avvalgono di clausole di non partecipazione debbano compiere una scelta precisa tra partecipare al sistema di Dublino o meno; consentire ad alcuni Stati membri di continuare ad attenersi al regolamento Dublino III allorché tutti gli altri sono passati al Dublino IV creerebbe complicazioni superflue.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I bis

Disposizioni transitorie per il calcolo della chiave di riferimento di cui all'articolo 35

1. Ai fini del meccanismo correttivo di assegnazione, il numero di riferimento di ciascuno Stato membro, durante un periodo transitorio quale definito al presente allegato, è determinato per mezzo della combinazione tra una chiave di base e la chiave di riferimento di cui all'articolo 35. Tale chiave di riferimento temporanea è definita "chiave di riferimento transitoria" e si applica durante il periodo transitorio in sostituzione della chiave di riferimento di cui all'articolo 35.

2. La chiave di riferimento di base di cui al paragrafo 1 è calcolata sommando le domande presentate, in base ai dati Eurostat, negli Stati membri per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016, e dividendo tale somma per il numero complessivo delle domande presentate in tutti gli Stati membri durante tale periodo.

3. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo stabilisce la chiave di riferimento di base, come pure la chiave di riferimento di cui all'articolo 35.

4. La chiave di riferimento transitoria è calcolata come segue:

a) dall'entrata in vigore fino alla fine del primo anno civile successivo all'entrata in vigore ("anno X") la chiave di riferimento transitoria è identica alla chiave di riferimento di base;

b) nell'anno "X+1" la chiave di riferimento transitoria è costituita per l'80 % dalla chiave di riferimento di base e, per il 20 %, dalla chiave di riferimento

di cui all'articolo 35 del presente regolamento;

c) nell'anno "X+2" la chiave di riferimento transitoria è costituita per il 60 % dalla chiave di riferimento di base e, per il 40 %, dalla chiave di riferimento di cui all'articolo 35 del presente regolamento;

d) nell'anno "X+3" la chiave di riferimento transitoria è costituita per il 40 % dalla chiave di riferimento di base e, per il 60 %, dalla chiave di riferimento di cui all'articolo 35 del presente regolamento;

e) nell'anno "X+4" la chiave di riferimento transitoria è costituita per il 20 % dalla chiave di riferimento di base e, per l'80 %, dalla chiave di riferimento di cui all'articolo 35 del presente regolamento;

5. Dopo la scadenza del termine di cui alla lettera e) del paragrafo 4, la chiave di riferimento è calcolata a norma dell'articolo 35.

Or. en

Motivazione

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as much experience with receiving applicants for international protection should be given the time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply a continued higher burden on Member States which have historically received many applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards a more equitable sharing of responsibilities. The transitional system envisages to create a baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established in Article 35. The system will only change the relative share of Member States in relation to

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from historical applications to a fair system.

MOTIVAZIONE

Un sistema di asilo funzionante basato sulla solidarietà è possibile!

L'attuale regolamento di Dublino, che determina quale paese è responsabile della domanda di asilo di un rifugiato, appare ormai inadeguato. Tale conclusione è divenuta evidente nel 2015, quando oltre un milione di persone, fuggendo da guerre, conflitti e persecuzioni, ha presentato domanda di protezione internazionale all'UE, provocando il collasso totale del sistema di Dublino.

In risposta a tale situazione, nel maggio 2016 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione del regolamento di Dublino. Da quando sono stata nominata relatore del Parlamento europeo per tale revisione, ho analizzato la proposta e ho iniziato ad adempiere il mio compito di formare una posizione del Parlamento europeo; sono ora pronta a presentare il progetto di relazione.

L'Unione europea si trova davanti a un bivio. Non possiamo più accontentarci di deboli compromessi e risposte di emergenza ad hoc alle situazioni di crisi, sapendo fino dall'inizio che saranno attuate troppo tardi o che non lo saranno affatto. Occorre davvero pensare in modo innovativo e creativo. Sono giunta alla conclusione che è necessario apportare modifiche sostanziali all'attuale regolamento di Dublino e che il nuovo regolamento deve garantire che:

- la responsabilità in materia di richiedenti asilo sia condivisa da tutti i paesi;
- gli Stati membri che hanno frontiere esterne, che per molti rifugiati rappresentano il primo luogo di arrivo in Europa, si assumano la responsabilità di registrare tutte le persone in arrivo nonché di proteggere e mantenere le frontiere esterne dell'UE;
- le persone che necessitano di protezione internazionale possano ottenerla molto più velocemente di quanto accade al momento, mentre chi non ha diritto all'asilo dovrebbe essere rimpatriato nel suo paese di origine in maniera rapida e dignitosa.

È arrivato il momento di dire basta a un sistema che costringe i rifugiati a rivolgersi a trafficanti di esseri umani senza scrupoli per entrare clandestinamente in Europa. Al contrario, dobbiamo costruire un sistema che incentivi tutti i rifugiati a registrarsi immediatamente al loro arrivo nell'UE.

I richiedenti asilo dovrebbero poter confidare nel fatto che riceveranno un processo di asilo giuridicamente corretto, indipendentemente dallo Stato membro in cui hanno presentato domanda. Dovrebbero inoltre sapere che non hanno diritto a decidere autonomamente in quale Stato membro presentare domanda di asilo, ma che spetta all'Unione europea esaminare la loro richiesta ed eventualmente concedere loro protezione internazionale.

Il nuovo regolamento di Dublino deve essere semplice, fondato su sani principi e di facile attuazione. Ritengo di essere riuscita a definire le basi necessarie nel progetto di relazione,

che prevede la piena ed equa partecipazione di tutti gli Stati membri e che, una volta che il regolamento sarà pienamente attuato, porterà a una condivisione delle responsabilità e a una solidarietà genuina.

È necessario un sistema permanente di ricollocazione che sia attuabile

La ricollocazione ad hoc di 160 000 richiedenti asilo dall'Italia e dalla Grecia si è rivelata perlopiù un fallimento. Occorre imparare dall'esperienza maturata con tale sistema in modo da costruire un sistema di ricollocazione resiliente, pratico e funzionante nel quadro del regolamento di Dublino.

Una delle lezioni più importanti che possiamo trarre dal meccanismo temporaneo di ricollocazione, introdotto nel pieno di una crisi in corso, è che devono esistere meccanismi di crisi e contingenti ancora prima dell'inizio di una crisi. I processi decisionali europei semplicemente non sono abbastanza reattivi per affrontare adeguatamente e tempestivamente una questione così complessa nel pieno di una crisi.

Le misure esistenti, come il meccanismo di allerta rapido del regolamento di Dublino o la direttiva sulla protezione temporanea, concepite per situazioni di emergenza ma la cui attuazione è subordinata alla votazione del Consiglio, non sono mai state attivate, indipendentemente dalla gravità della crisi. Sarebbe pertanto poco ragionevole basare un sistema di ricollocazione su un meccanismo diverso da un sistema automatico.

Modifiche al modello correttivo di assegnazione proposto dalla Commissione

Al fine di migliorare il modello correttivo di assegnazione proposto dalla Commissione, si propongono le seguenti modifiche.

Nessun controllo di ammissibilità precedente al regolamento di Dublino

La proposta di introdurre l'obbligo di verificare l'ammissibilità di una domanda prima di determinare lo Stato membro responsabile creerebbe insormontabili oneri amministrativi per gli Stati membri che si trovano in prima linea.

Introduzione di una procedura semplificata per le famiglie

La proposta della Commissione prevedeva che tutti i ricongiungimenti familiari avvenissero in un secondo Stato membro di assegnazione, comportando elevati costi di trasferimento. La principale alternativa consisteva nel consentire agli Stati membri in prima linea di occuparsi dei ricongiungimenti familiari, il che tuttavia aumentava eccessivamente gli oneri amministrativi e protraeva la durata delle procedure. Propongo di optare per una soluzione intermedia in cui il richiedente è trasferito nello Stato membro dove sostiene di avere un familiare e detto Stato è incaricato di procedere alla valutazione. Qualora l'affermazione del richiedente non trovi fondamento, questi sarà trasferito in uno Stato membro deciso dal meccanismo correttivo di assegnazione.

Richiesta di applicazione della clausola discrezionale

I richiedenti dovrebbero avere la possibilità di chiedere a uno Stato membro di esercitare i

suoi poteri discrezionali al fine di assumersi la responsabilità anche laddove non sia necessariamente obbligato a farlo. Il numero di richiedenti accettati volontariamente concorrerebbe al raggiungimento della quota di tale Stato membro. Nell'ambito di tale sistema, l'accettazione dei richiedenti che presentano le migliori prospettive di integrazione nei diversi paesi potrebbe pertanto rappresentare una proposta interessante per gli Stati membri e potrebbe incentivare i richiedenti a rimanere nel sistema.

Assegnazione in gruppi

Anziché ricollocare i richiedenti uno alla volta, la ricollocazione dovrebbe avvenire in gruppi di massimo 30 richiedenti alla volta. Contestualmente a tale modifica, suggerisco di concedere ai richiedenti la possibilità di registrarsi come gruppo all'arrivo in Europa. La registrazione di gruppo non dà diritto ad essere trasferiti in un determinato Stato membro, bensì ad essere trasferiti insieme agli altri membri dello stesso gruppo nello Stato membro determinato dal sistema correttivo di assegnazione.

Relazione tra assegnazione correttiva e protezione delle frontiere

Qualora uno Stato membro che usufruisce del meccanismo correttivo di assegnazione non rispetti i suoi obblighi nei confronti degli altri Stati membri per quanto concerne la gestione delle sue frontiere esterne e la registrazione dei richiedenti, dovrebbe esistere la possibilità di sospendere la partecipazione di tale Stato membro al sistema correttivo di assegnazione mediante decisione del Consiglio.

Soglie di attivazione dell'assegnazione correttiva

In base alla proposta della Commissione, uno Stato membro deve raggiungere la soglia del 150 % della sua quota di domande di asilo per ricevere assistenza dal sistema correttivo di assegnazione. Suggerisco di ridefinire tale soglia, riducendola al 100 %. Propongo inoltre di sospendere l'assegnazione correttiva nel momento in cui la quota relativa di uno Stato membro che partecipa all'assegnazione correttiva si riduce al 75 % delle assegnazioni totali, in modo da garantire che la partecipazione degli Stati membri al sistema correttivo di assegnazione non conosca continue battute d'arresto.

Misure coercitive e possibilità di esenzione dalla solidarietà finanziaria

La Commissione ha suggerito di introdurre una clausola di non partecipazione al sistema correttivo di assegnazione che concederebbe agli Stati membri l'esenzione dall'assegnazione correttiva contro pagamento di 250 000 EUR per richiedente. Ritengo inaccettabile attribuire un prezzo a un essere umano e propongo pertanto di sopprimere tale disposizione.

Ogni Stato membro dell'Unione europea deve rispettare le norme che sono state democraticamente concordate dai legislatori. In tale contesto, nutro preoccupazione per le esternazioni di diversi leader politici, i quali sarebbero disposti a ignorare le decisioni democratiche dell'UE qualora non fossero in linea con le loro preferenze nazionali. Alla luce di tali considerazioni, suggerisco di introdurre una clausola di condizionalità tra l'effettiva partecipazione al meccanismo correttivo di assegnazione e i Fondi strutturali e d'investimento europei. Non sarebbe logico consentire ad alcuni Stati membri di beneficiare della solidarietà altrui allorché ignorano gli impegni derivanti dalle norme stabilite di comune accordo.

Introduzione graduale del modello correttivo di assegnazione

Propongo un periodo di transizione di cinque anni per la chiave di distribuzione, con la quale sono determinate le quote per ciascuno Stato membro. All'inizio del periodo di transizione, la chiave dovrà basarsi sulla media di domande di protezione internazionale presentate negli anni nei diversi Stati membri. Per ogni anno, la chiave calcolata in base agli anni precedenti (chiave di riferimento di base) sarà diminuita del 20 % mentre la chiave proposta dalla Commissione europea, basata sul criterio del PIL e della popolazione, sarà aumentata del 20 %.

Con tale sistema, gli Stati membri che storicamente hanno ricevuto molte domande di asilo saranno rassicurati del fatto che la loro parte di responsabilità sarà gradualmente ridotta. Nel contempo, gli Stati membri che non dispongono della stessa esperienza avranno il tempo di rafforzare i loro sistemi di accoglienza, preferibilmente con l'assistenza del Fondo Asilo, migrazione e integrazione e con il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Adeguate assistenza ai minori, con particolare riguardo ai minori non accompagnati

Nei casi concernenti minori non accompagnati, misure quali la nomina tempestiva di tutori (entro cinque giorni), le valutazioni migliorate dell'interesse superiore dei minori nonché il ricorso a squadre multidisciplinari per le valutazioni consentiranno alle autorità di instaurare un rapporto di fiducia con i minori, nonché di cancellare l'influenza negativa esercitata dai responsabili della tratta e del traffico di esseri umani. In tale modo vi saranno maggiori possibilità che i minori si fidino e collaborino con il sistema. Non è possibile continuare a mantenere un sistema responsabile della scomparsa di migliaia di minori che purtroppo si verifica al momento. Grazie ai notevoli progressi nelle procedure di ricongiungimento familiare e nelle procedure per chiedere l'attivazione della clausola discrezionale, i minori potranno accedere più rapidamente a tali procedure e a una situazione stabile.

Investendo nell'informazione e nell'assistenza adeguata soprattutto nei confronti dei minori non accompagnati non appena entrano nell'Unione, si potranno ottenere notevoli risparmi in altri aspetti del sistema di Dublino, dal momento che si ridurranno i trasferimenti multipli, gli appelli prolungati, ecc.

Un sistema per eliminare alla radice le ragioni di fondo dei movimenti secondari

Al fine di garantire il buon funzionamento del regolamento di Dublino, è importante spezzare il legame tra registrazione di una domanda in un determinato Stato membro e assunzione di responsabilità da parte di quello Stato membro. Un modo per farlo è assicurarsi che le procedure contenute nel regolamento siano applicabili e attuabili.

Condivido pienamente l'ambizione della Commissione di eliminare le lacune che hanno reso possibili i trasferimenti di responsabilità e sostengo l'obiettivo di garantire procedure più celeri. Tuttavia, tali misure affrontano solo una parte del problema. In teoria, qualora il regolamento non preveda criteri per l'attribuzione della responsabilità a un paese specifico, la responsabilità dovrebbe ricadere sul primo paese di ingresso nell'UE. Nella pratica, tuttavia, tale principio è pressoché impossibile da attuare a meno che non si proceda alla registrazione nella banca dati Eurodac, il che al momento non accade nella maggior parte dei casi.

Solitamente, dopo mesi di inutile burocrazia, lo Stato membro in cui si trova il richiedente finisce per assumersi la responsabilità. Ciò comporta ritardi nelle procedure, con tutti i costi che ne derivano, nonché incertezza per il richiedente e, soprattutto, significa che spesso i richiedenti che desiderano presentare domanda in un determinato Stato membro non devono fare altro che trasferirsi in tale paese. In ultima analisi, l'attuale sistema incoraggia i movimenti secondari.

Per porre fine a questo circolo vizioso e garantire norme semplici in materia di assegnazione, propongo di modificare i criteri dell'ingresso irregolare. Se un richiedente presenta domanda in uno Stato membro in prima linea che non partecipa al sistema correttivo di assegnazione, tale Stato membro dovrebbe essere responsabile della domanda, esattamente come già avviene. Ciò risulta essenziale ai fini del consolidamento del nesso tra un'adeguata gestione delle frontiere esterne e il sistema di Dublino. Nell'ambito del nuovo sistema, gli Stati membri in prima linea saranno inoltre affiancati dal sistema correttivo di assegnazione non appena si saranno assunti la propria quota di responsabilità collettiva.

Se un richiedente asilo si trasferisce dal primo paese di ingresso in un altro Stato membro, senza registrarsi ma presentando domanda di asilo, tale Stato membro non è responsabile della domanda. Aniché ricorrere al sistema complesso e malfunzionante con il quale ci illudiamo di poter rinviare le persone nel primo paese di arrivo, il richiedente sarebbe assegnato dal meccanismo correttivo a uno Stato membro responsabile, dove sarebbe successivamente trasferito.

Tale sistema garantisce che i richiedenti asilo siano al corrente del fatto che il trasferimento in uno Stato membro specifico comporta l'allontanamento automatico da tale paese. I criteri sarebbero di facile applicazione e dovrebbero avere un effetto dissuasivo sui richiedenti, dal momento che le ragioni per non presentare domanda nel primo paese di ingresso nell'UE sarebbero effettivamente eliminate. Questo sistema rimuove inoltre tutti gli incentivi che potrebbero indurre gli Stati membri a non registrare eventuali richiedenti asilo sul loro territorio.

Ai richiedenti asilo deve essere assolutamente chiaro che non possono scegliere quale paese sarà responsabile della loro domanda e che l'unico modo per ottenere uno status giuridico in Europa è aderire al sistema ufficiale.

Un regolamento di Dublino in grado di ottenere la comprensione e l'accettazione dei richiedenti

Con la rimozione degli incentivi che favoriscono i movimenti secondari e avanzando verso un modello che garantisce la registrazione immediata di tutti i richiedenti al loro arrivo, sarà possibile investire nella fornitura di informazioni ai richiedenti e in una protezione speciale per i minori. Se ai richiedenti fossero garantite le informazioni necessarie e la possibilità di porre domande sul funzionamento del sistema, sarebbe possibile creare fiducia nel sistema e assicurare procedimenti più agevoli.

L'attuale regolamento prevede la produzione di un numero ridotto di opuscoli informativi comuni da parte della Commissione. Considerate le esigenze dei richiedenti, tale misura risulta inadeguata. Suggerisco pertanto che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, in stretta

collaborazione con le agenzie nazionali, sia incaricata di sviluppare una serie di materiali informativi. I legislatori non dovrebbero decidere del formato o dei contenuti di tali supporti informativi, bensì dovrebbero incoraggiare la stessa agenzia a trovare i formati più adatti, con l'ausilio dei dispositivi informatici moderni, in modo da garantire che le informazioni siano adeguate all'esigenze quotidiane dei centri di accoglienza, degli hotspot, ecc.

La sopravvivenza della libera circolazione in Europa dipende dalle riforme del sistema di Dublino

Nel 2015, come conseguenza diretta della cosiddetta crisi dei rifugiati, abbiamo assistito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne dell'UE da parte di diversi Stati membri. Se non riformiamo le basi del sistema europeo di asilo, che si fonda sul regolamento di Dublino, e decidiamo di abbandonare il sistema al suo attuale stato di inefficienza, potrebbe essere l'inizio della fine del sistema Schengen che garantisce la libera circolazione delle persone in Europa.

È un dato che ogni politico responsabile in Europa dovrebbe tenere a mente, indipendentemente dalla sua posizione in materia di asilo. Il sistema di asilo riformato deve funzionare sul campo, nella pratica, e, diversamente dal sistema attuale, deve garantire che tutti siano incentivati a seguire le regole.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Ref. D(2016)51537

Claude Moraes
Presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
ASP 13G205
Bruxelles

**Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione)
(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD))**

Signor presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 104 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 58, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione."

Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limiti a una mera codificazione dei testi

esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.

Infine, nella riunione del 29 novembre 2016, la commissione giuridica ha deciso, con 12 voti a favore, 2 contrari e 1 astensione¹, di raccomandare che la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, quale commissione competente per il merito, proceda all'esame della suddetta proposta in conformità con l'articolo 104 del regolamento.

Con i sensi della mia profonda stima

Pavel Svoboda

All.: Parere del gruppo consultivo.

¹ Erano presenti: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.

**ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**



GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 6 ottobre 2016

PARERE

**ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide
COM(2016)0270 del 4.5.2016 – 2016/0133(COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 25 maggio e il 7 luglio 2016 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso di queste riunioni, un esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che opera una rifusione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ha indotto il gruppo consultivo a stabilire, di comune accordo, che quanto segue dovrà essere contrassegnato con il colore grigio generalmente utilizzato per identificare le modifiche sostanziali:

- all'articolo 1, la proposta di aggiunta della parola "unico";
- ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 8, la proposta soppressione della parola "fratelli";
- all'articolo 10, paragrafo 1, la parola "soltanto";
- all'articolo 10, paragrafo 2, la proposta soppressione delle parole "o un fratello";

- all'articolo 13, frase introduttiva, la proposta soppressione delle parole "e/o fratelli minori non coniugati";

- l'intero testo dell'allegato I.

Sulla base dell'esame effettuato, il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto giuridico esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER

H. LEGAL

L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto

Giureconsulto

Direttore generale